



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 420 di data 16/10/2025

OGGETTO:	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO STATICO ED ENERGETICO DELL'IMMOBILE CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 2315 C.C. ARCO, UBICATO IN VIA DONATORI DI SANGUE, PER L'APERTURA DI UN NUOVO ASILO NIDO. CUP F53C21000240007 - CIG 9412221A79 AUTORIZZAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL SUBAPPALTO RELATIVO ALLE OPERE DA LATTONIERE, APPARTAMENTI ALLA CATEGORIA PREVALENTE OG1, ALLA DITTA TECNOLATTONERIE ROSSI S.R.L., CON SEDE A TRENTO.
-----------------	---

Relazione.

Con deliberazione n. 43 di data 12 settembre 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione, miglioramento statico ed energetico dell'immobile contraddistinto dalla p.ed. 2315 c.c. Arco, ubicato in via Donatori di Sangue, per l'apertura di un nuovo asilo nido, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dal dott. arch. Daniela Salvetti, con studio professionale ad Avio, in qualità di capogruppo, dalla società dalla società New Engineering s.r.l. (mandante) e dal dott. arch. Giorgia Soini (mandante e giovane professionista), previo esperimento di confronti concorrenziale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dal dott. ing. Andrea Eccher, dello studio associato Artecno, con sede a Rovereto, relativamente al coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera in oggetto, per l'importo complessivo di euro 3.200.000,00.-, di cui euro 2.167.213,79.- per lavori a base d'asta ed euro 1.032.786,21.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione n. 234 di data 20 settembre 2022 il dirigente dell'area tecnica ha approvato in linea economica il progetto esecutivo sopraccitato, ha dato atto del finanziamento della spesa, accettando il contributo provinciale di complessivi euro 1.677.020,00 a valere sul Fondo Unico Territoriale e stabilito di appaltare i lavori mediante procedura negoziata, con gara telematica, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, previsto dall'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993.

A seguito della gara telematica n. 111683 esperita il 9 novembre 2022, come risulta dal relativo verbale, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni Calzà s.r.l., con sede ad Arco, con il ribasso percentuale del 4,101%, per l'importo di euro 2.080.525,08.- di cui euro 2.027.071,16.- per lavori ed euro 53.453,92.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione dirigenziale n. 339 di data 15 dicembre 2022 i lavori sono stati affidati all'impresa sopraccitata.

È seguita la stipula del contratto di appalto, Rep. 2938 di data 30 gennaio 2023, registrato telematicamente al n. 2055 di data 31 gennaio 2023, serie 1T.

Con determinazione dirigenziale n. 373 di data 21 dicembre 2023 è stata approvata in linea tecnica ed economica la modifica contrattuale n. 1, dalla quale risulta una spesa complessiva di euro 3.200.000,00.-, di cui euro 2.214.905,71.- per lavori ed euro 50.930,61 per oneri relativi alla sicurezza, con un maggior importo netto rispetto al contratto pari ad euro 185.311,24.-, ed euro 934.163,68.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione dirigenziale n. 158 di data 23 maggio 2024 è stata approvata in linea tecnica ed economica la modifica contrattuale n. 2, che ammonta a complessivi euro 3.200.000,00.-, di cui euro 2.440.397,87.- per lavori ed euro 55.457,01.- per oneri relativi alla sicurezza, con un maggior importo netto rispetto alla precedente variante pari ad euro 230.018,56.- (euro 415.329,80.- rispetto al contratto principale) ed euro 704.145,12.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione dirigenziale n. 420 di data 31 ottobre 2024 è stata approvata in linea tecnica ed economica la modifica contrattuale n. 3, inerente agli impianti, che ammonta a complessivi euro 3.200.000,00.-, di cui euro 2.565.817,60.- per lavori ed euro 57.331,91.- per oneri relativi alla sicurezza, con un maggior importo netto rispetto alla precedente variante pari ad euro 127.294,63.- (euro 542.624,43.- rispetto al contratto principale) ed euro 576.850,49.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'impresa, in sede di offerta, aveva dichiarato l'intenzione di subappaltare, tra il resto, le opere

da lattoniere, appartenenti alla categoria prevalente OG1, come riportato nell'allegato 3 al contratto di appalto.

Ai sensi della vigente normativa alla data di invio della lettera d'invito, l'aggiudicatario può subappaltare le lavorazioni così come individuate in sede di offerta, per un importo complessivo pari al 100% di quanto offerto, al lordo dei relativi oneri per la sicurezza, con esclusione delle seguenti opere appartenenti alla categoria prevalente OG1:

- demolizioni e rimozioni;
- calcestruzzi, casseri, acciaio ed additivi.

Con nota prot. 5667 di data 20 febbraio 2024, l'impresa Costruzioni Calzà s.r.l. ha chiesto al Comune di Arco l'autorizzazione al subappalto per le opere da lattoniere, per un importo presunto di euro 47.821,03.- alla ditta Tecnolattenerie Rossi s.r.l., con sede a Trento, in loc. Colture 115/4, c.f. e partita IVA 01370350223, concessa con determinazione dirigenziale n. 26 di data 29 febbraio 2024.

Con successiva nota prot. 30418 di data 15 ottobre 2025, l'impresa Costruzioni Calzà s.r.l. ha inviato una richiesta di integrazione al subappalto, per un importo complessivo di euro 53.631,43.-.

Il direttore dei lavori, dott. arch. Gianluca Perotoni, con nota di data 15 ottobre 2025, ha verificato le condizioni di cui all'art. 26 della L.P. 2/2016 in materia di subappalto.

Si ritiene valida la documentazione in materia di salute e sicurezza (POS e allegati) già presentata in data 26 febbraio 2024.

Per il rilascio della sopraddetta autorizzazione, l'impresa Costruzioni Calzà s.r.l. ha inoltrato il contratto di subappalto, sottoscritto con la ditta Tecnolattenerie Rossi s.r.l. in data 14 ottobre 2025.

Si ritiene, pertanto, opportuno autorizzare l'integrazione al subappalto delle opere sopra descritte alla ditta proposta.

A tal scopo occorre evidenziare che sono rispettate le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dell'art. 42 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e dell'art. 26 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e precisamente:

- entro i termini di legge la ditta appaltatrice ha comunicato che intende subappaltare le opere sopraccitate;
- l'impresa affidataria ha dichiarato l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto;
- l'impresa indicata per il subappalto ha trasmesso, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera c), della L.P. 2/2016 e s.m.i., la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 24 della medesima legge e all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'impresa subappaltatrice ha dichiarato che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussiste il divieto previsto dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- l'impresa indicata per il subappalto è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività conformi alle opere da eseguire;
- l'impresa subappaltatrice ha dichiarato di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che garantito dal contraente principale;
- le lavorazioni oggetto di subappalto non rientrano nelle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, elencate all'articolo 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e non necessita quindi l'iscrizione all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 52, della Legge medesima.

IL DIRIGENTE

premesse quanto sopra;

accertato che l'impresa indicata per il subappalto delle opere di cui all'oggetto è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.i.;

visto l'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici";

visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., che detta norme in materia di antimafia;

visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

visto il decreto del Sindaco 92 di data 27 dicembre 2024 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2025;

visto il decreto del Sindaco n. 93 di data 30 dicembre 2024 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2025;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 18 di data 27 marzo 2025, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025 – 2027 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2025 – 2027;

vista la deliberazione n. 35 di data 1 aprile 2025, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025 – 2027;

DETERMINA

1. di autorizzare l'impresa Costruzioni Calzà s.r.l., con sede ad Arco (TN), in qualità di aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione, miglioramento statico ed energetico dell'immobile contraddistinto dalla p.ed. 2315 c.c. Arco, ubicato in via Donatori di Sangue, per l'apertura di un nuovo asilo nido, a subappaltare l'integrazione delle opere da lattoniere, appartamenti alla categoria principale OG1, per un importo suppletivo presunto di euro 5.810,40.- (totale complessivo euro 53.631,43.-), alla ditta TecnoLattonerie Rossi s.r.l., con sede a Trento, in loc. Colture 115/4, c.f. e partita IVA

01370350223;

2. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.:
 - il CUP assegnato al contratto di appalto dell'opera è il numero F53C21000240007;
 - il CIG assegnato al contratto di appalto dell'opera è il numero 9412221A79;
 - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del subcontratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
3. di dare atto che l'impresa appaltatrice è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'art. 42 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e dall'art. 26 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e precisamente:
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, la categoria di iscrizione alla C.C.I.A.A. e gli importi dei subappalti;
 - l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori;
 - l'appaltatore deve curare il coordinamento delle imprese presenti sul cantiere per rendere compatibili tra loro e coerenti i piani di sicurezza;
 - l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
4. di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della legge n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
5. di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
6. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ex art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 10.

CARMELO CAPIZZI / ArubaPEC S.p.A.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Opere Pubbliche - Raddi Margherita

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
